

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 372

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei MARCHETTI, CARPI, FAGNI e FISCHETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1994

Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986,
n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle
risorse geotermiche

ONOREVOLI SENATORI. - Il Consiglio regionale della Toscana inoltrò nel 1988 al Parlamento una proposta di modifica della legge 9 dicembre 1988, n. 869, concernente la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche. La richiesta tendeva ad ottenere l'erogazione dei contributi alla regione anche per l'energia elettrica prodotta dagli impianti già in funzione prima del 31 dicembre 1980 (atto Camera n. 3428 e atto Senato n. 1505 della X legislatura).

Nell'XI legislatura il Consiglio regionale della Toscana ha proposto al Senato di modificare e integrare la legge sopraricordata (disegno di legge n. 1276).

Tale legge - è scritto nella relazione al disegno di legge - «all'articolo 17 stabilisce, tra l'altro, i contributi che l'Enel, soggetto utilizzatore della risorsa geotermica, è tenuto a corrispondere agli enti locali e alla regione.

Per i comuni dove esistono campi geotermici coltivati, questo contributo è stabilito nella misura di 0,5 lire per kilowatt/ora di energia prodotta dai campi geotermici per mezzo degli impianti esistenti e si incrementa con l'energia prodotta dai nuovi impianti che entreranno in esercizio. Per la regione il contributo è previsto sempre nella misura di 0,5 lire per kilowatt/ora di energia prodotta nei campi geotermici regionali, ma con l'inciso «ancorchè pro-

dotto da impianti in funzione dopo il 31 dicembre 1980».

Nella stessa relazione si evidenzia che è necessario, oltrechè riconoscere l'erogazione alle regioni dei contributi anche per l'energia prodotta dagli impianti già in funzione prima del 31 dicembre 1980, considerare che dal 1986 ad oggi «abbiamo assistito alla riduzione nei fatti di una fonte di finanziamento che non è rapportata alla dinamica del costo della vita». Si osserva, inoltre, giustamente, che «soprattutto è emersa in maniera lampante la sproporzione tra l'esiguità di questi finanziamenti e la realizzazione di quegli interventi di miglioramento e di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche che la stessa legge n. 896 indica quali obiettivi ai quali finalizzare i contributi finanziari».

Di conseguenza si propone di portare dall'attuale 0,5 a 1 lira per kilowatt/ora prodotto il contributo, prescrivendone, inoltre, l'incremento annuale per un importo pari al 100 per cento dell'indice del costo della vita calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Condividendo la proposta del Consiglio regionale della Toscana si presenta il disegno di legge che riproduce l'articolo unico del disegno di legge n. 1276 (XI legislatura).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai Comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai Comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento;

b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione».

2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai Comuni e alle Regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono incrementati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

